

GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK MEDIAZIONE E ARBITRATO	
Data	5 febbraio 2015
Ordine del giorno	<p>1) valutazione degli effetti della sentenza 1351/15 del 23 gennaio u.s. TAR Lazio sull'operatività dei servizi di mediazione delle CCIAA</p> <p>2) varie ed eventuali</p>
Presenti	<p>Miriam Trevisan, CCIAA Bologna Giuseppe Iannaccone CCIAA Bologna Barbara Benassai CCIAA Bologna Laura Tarabbia, CCIAA Ferrara (web conference) Simone Sbaragli, CCIAA Forlì-Cesena Paola Marzocchini, CCIAA Modena (web conference) Annalisa Torta, CCIAA Parma (web conference) Daniela Cristalli, CCIAA Piacenza (web conference) Rita Dapporto CCIAA Ravenna Carla Menozzi, Francesco Tumbiolo CCIAA Reggio – Emilia (web conference) Claudia Fiumi, CCIAA Rimini Stefano Lenzi, Cristina Perelli Unioncamere Emilia-Romagna</p>
Andamento dei lavori e posizioni emerse e orientamenti assunti	
<p>In apertura dei lavori Stefano Lenzi ha informato i presenti che Unioncamere italiana, a seguito della sentenza 1351/15 del 23 gennaio u.s. TAR Lazio, ha intenzione di convocare il 12 febbraio la commissione sulla mediazione – nella quale è presente il Segretario generale della CCIAA di Ferrara, dr. Giannattasio). L'Unione italiana ritiene imminente un ricorso da parte dei Ministeri competenti al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva della sentenza in questione.</p> <p>La d.sa Diella, sentita previamente telefonicamente su una serie di quesiti posti dal gruppo i giorni scorsi, ha espresso le seguenti opinioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. aggiornamento mediatori (e in particolare dei mediatori avvocati): anche se la norma annullata (art. 4, comma 3, lett b D.M. 180/2010) riguarda tutti i mediatori, nelle motivazioni appare chiaro che ci si riferisca ai soli avvocati; 2. compenso per mediatori per il primo incontro; si ritiene che questo compenso sia assorbito da quello previsto nel caso in cui prosegua la mediazione dopo il primo incontro (infatti non è stato annullato l'art. 16, comma 1, D.M. 180/2010, che fa riferimento alle indennità) 3. rimborso spese vive documentate: sarebbero ancora richiedibili (tale interpretazione è stata poi ribadita dalla nota di Unioncamere italiana del 4/2/2015, con riferimento ad alcune indicazioni informali del Ministero della Giustizia in tal senso); si sta pensando anche eventualmente a prevedere il rimborso di spese amministrative, il cui calcolo però per risultare congruo è complesso. Altra strada su cui rifletteranno è 	

quella di far valere le spese di segreteria previste per la conciliazione dalla tabella b del Decreto MISE che prevede l'importo dei diritti di segreteria per le CCIAA (si tratta di 30 euro);

4. modifiche regolamentari: al momento Unioncamere non pensa di procedere a modifiche della bozza di regolamento generale.

Dopo alcune considerazioni su come individuare spese di carattere amministrativo eventualmente non rientranti nelle spese di avvio, e più in generale sulle spese di carattere amministrativo, il gruppo, anche in vista del summenzionato incontro della commissione sulla mediazione presso Unioncamere italiana del 12 febbraio p.v., intende evidenziare i seguenti aspetti:

a) se la mediazione prosegue oltre il primo incontro, appare corretto far pagare alle parti le spese di avvio e più in generale l'indennità;

b) la possibilità di far pagare le spese vive documentate appare preclusa dal fatto che la sentenza del TAR Lazio 1351/15 ha annullato l'art. 16, comma 2 del D.M 180/2010 che annovera la tipologia di spese in questione;

c) La possibilità di chiedere i diritti di segreteria per la mediazione è in contrasto con quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 28/2010, che stabilisce che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. D'altra parte, la stessa Tabella B) del decreto dirigenziale interministeriale 2 dicembre 2009 che stabilisce i diritti di segreteria, prevede che tale diritto non sia richiesto quando il tentativo di conciliazione sia previsto per legge, il che esclude la sua applicazione nei casi di mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità;

d) Se non dovesse essere più corrisposta l'indennità del mediatore, riconosciuta da varie CCIAA per l'effettuazione del primo incontro anche quando questo si conclude con esito negativo o mancato verbale, si potrebbe incorrere nella situazione in cui i mediatori si rifiutano di effettuare il primo incontro, esponendo le CCIAA all'ipotesi di interruzione di pubblico servizio;

Si sottolinea come le situazioni illustrate alle lettere b), c) e d) comportino oneri assai gravosi per l'erogazione del servizio di mediazione da parte delle Camere di commercio e la necessità di porvi rimedio in tempi brevi, onde non pregiudicare la sussistenza del servizio stesso.

e) quantunque la sentenza del TAR Lazio annulli l'art. 4, comma 3, lett. B) (sulla verifica del possesso dei requisiti di formazione aggiornamento e tirocini dei mediatori), senza fare distinzioni di sorta, il gruppo network ritiene che per le motivazioni addotte dalla sentenza l'abrogazione di detta disposizione sia riferita ai soli mediatori avvocati, per i quali andrà verificato il requisito delle 8 ore di formazione previste dal CNF. Pertanto, la disposizione di cui al citato art. 4, comma 3, lett. B) si intendono vigenti per gli altri mediatori. Sul punto sarebbe opportuno in tempi brevi un parere del Ministero della Giustizia, anche in vista dell'imminente scadenza entro cui effettuare l'aggiornamento biennale dei mediatori.

In conclusione, poiché nel caso in cui il Consiglio di Stato conceda la sospensiva della sentenza del TAR Lazio le CCIAA sarebbero legittimate a richiedere le spese di avvio a chi ha depositato le domande di mediazione dopo la sentenza del TAR Lazio, si concorda sull'opportunità di far presente preliminarmente alle parti dell'eventualità del recupero di tali spese da parte delle Camere.

NOTE

Bologna, Stefano Lenzi